

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTEMZIALE 31
C.I.S.A. 31**

CAPITOLATO SPECIALE

per l'affidamento del servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) ai dell'art. 1, co.2, lett. a), della Legge n. 120/2020 e s.m.i. per il periodo 2022 – 2026 di importo pari a € 35.000,00 (IVA 22% esclusa) da espletare tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) - Codice CIG: 8936283604.

Sommario

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO.....	5
ART. 3 – MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE.....	5
ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO	5
ART. 5 – IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:.....	6
REQUISITI, OBBLIGHI E DOVERI	6
ART. 6 – REFERENTE DESIGNATO DAL DPO	7
ART. 7 - PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI DATI DEL RESPONSABILE	7
ART. 8 – CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITÀ	7
ART. 9 – CODICE DEONTOLOGICO	8
ART. 10 – STIPULA CONTRATTO	8
ART. 11 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.....	8
ART. 12 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	8
ART. 13 – SUBAPPALTO	9
ART. 14 – PENALI	9
ART. 15 – RESPONSABILITÀ'	9
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 17 – RECESSO	10
ART. 18 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E PAGAMENTO	10
ART. 19 – FORO COMPETENTE	11
ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	11
ART. 21 - PROCEDURE DI RICORSO.....	11

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Responsabile dei dati (*Data protection Officer - DPO*) per il C.I.S.A. 31 e il conseguente adeguamento al nuovo Regolamento europeo 2016/679/UE.
2. Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia di Protezione dei dati personali.
3. Il servizio di cui in oggetto richiede che il DPO svolga i compiti esplicitamente previsti dall'art. 39 del Regolamento:
 - a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
 - d) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - f) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
 - g) riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
4. Il DPO supporta l'amministrazione nella realizzazione degli adempimenti necessari ad adeguarsi al Regolamento Europeo, in particolare:
 - h) coordina l'attività degli uffici tenuti ad aggiornare e modificare il Regolamento consortile per la gestione della privacy, secondo le indicazioni cogenti del Garante della protezione dei dati personali, dell'AGID o di altri organismi con competenze analoghe;
 - i) collabora alla predisposizione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del Regolamento, per una ricognizione dettagliata dei trattamenti di dati personali svolti dall'ente e verifica che questi avvengono nel rispetto dei principi fondamentali, del principio di liceità e che abbiano un fondamento giuridico. All'interno del registro, da predisporre in formato cartaceo ed elettronico, dovranno essere specificati nome e contatti di riferimento del titolare del trattamento e DPO, i trattamenti svolti e le loro principali caratteristiche, specificando per ognuno:
 - finalità del trattamento;
 - categorie di dati personali coinvolti;
 - descrizione soggetti interessati;
 - categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione di tali dati;

- eventuali trasferimenti di dati a paesi terzi;
 - misure di sicurezza tecniche/organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di garantire un livello di sicurezza dei trattamenti adeguato al rischio;
 - tempi di conservazione dati;
 - ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte.
- j) individua i trattamenti dei dati che potrebbero generare un elevato rischio per la libertà e i diritti della persona fisica e conseguente redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del regolamento europeo). La valutazione è svolta in particolare nei casi seguenti:
- aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
 - il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10;
 - la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
- La valutazione d'impatto deve contenere almeno:
- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
 - una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
 - una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
 - le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
- k) attua ovvero aggiorna le misure tecniche ed organizzative e gli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina. In particolare cura la predisposizione ovvero l'aggiornamento di:
- informative sul trattamento dati personali agli interessati,
 - dichiarazioni di consenso al trattamento dati;
 - istanza di accesso, rettifica, oblio, limitazione ed opposizione al trattamento dei dati (art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento europeo);
 - procedure e atti di nomina del Responsabile del trattamento ed Incaricati del trattamento;
 - clausole per il trattamento dei dati personali nei contratti con i fornitori e i dipendenti;
 - clausole sulle misure di sicurezza nel trasferimento dati tra l'amministrazione e le imprese.
- l) indica le azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;
- m) assiste sulle problematiche relative alla tutela dei dati personali e alla sicurezza informatica;
- n) programma e conduce sessioni periodiche di consulenza e formazione interna, anche presso il C.I.S.A. 31, in particolare per i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dei dati personali.

5. Le attività descritte al punto 4 costituiscono altresì oggetto del servizio.
6. Al fine di poter espletare al meglio il servizio, è riconosciuta al DPO la possibilità di accedere agli archivi, di assumere informazioni dagli autorizzati al trattamento, chiedere informazioni e documenti su circostanze specifiche ed eventi accaduti, segnalando eventuali inosservanze al Titolare del trattamento.
7. Al DPO è altresì riconosciuta la facoltà di indicare il soggetto Referente che fungerà da punto di contatto tra l'amministrazione consortile e lo stesso DPO, come meglio disciplinato dall'art. 6.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto avente ad oggetto il servizio di DPO e l'adeguamento al nuovo Regolamento Europeo deve essere espletato per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026 (cinque anni).
2. In ragione di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il C.I.S.A. 31 si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della stipulazione dello stesso.
3. Al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento dei servizi in oggetto, al termine del contratto ed in presenza di gara in corso di svolgimento per l'individuazione del nuovo contraente, il soggetto aggiudicatario si impegna ad accettare la proroga del contratto sino al completamento della gara stessa per un massimo di mesi 6 (sei), salvo diversa maggiore durata concordemente stabilita dalle parti.

ART. 3 – MODALITÀ E LUOGO DI ESECUZIONE

1. Il servizio dovrà essere svolto da remoto, attraverso il supporto di strumenti telematici e telefonici, e mediante specifici incontri on site preventivamente accordati.
2. Il soggetto aggiudicatore dell'appalto dovrà garantire risposte istantanee (o comunque non superiori a n. 2 (due) giorni lavorativi) ed un numero illimitato di interventi e risposte per tutta la durata dello stesso.
3. Il servizio prevede almeno n. 5 (cinque) incontri formativi per i responsabili e gli incaricati del trattamento che dovranno essere espletati presso le Sede del C.I.S.A. 31 o altra sede da concordare. I giorni e gli orari in cui si svolgeranno tali incontri saranno preventivamente concordati con il Direttore di Esecuzione.
4. Ogni 6 (sei) mesi il soggetto aggiudicatore dovrà documentare le attività svolte attraverso la redazione di reports, ciascuno dei quali dovrà essere trasmesso al Direttore dell'esecuzione. Dovrà inoltre redigere una Relazione annuale relativa all'attività svolta da trasmettere all'amministrazione consortile.

ART. 4 – VALORE DELL'APPALTO

1. Il valore annuo contrattuale presunto dell'appalto è determinato in € 7.000,00, (settemila) I.V.A. esclusa.
2. L'importo complessivo a base di gara per l'intera durata dell'appalto (cinque anni) è di € 35.000,00 (trentacinquemila), IVA esclusa come per legge.

3. Come specificato dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, non devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza trattandosi di un servizio di natura intellettuale.

ART. 5 – IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: REQUISITI, OBBLIGHI E DOVERI

1. Il Responsabile della Protezione dei dati dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - qualità professionali in particolare conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati;
 - capacità di assolvere i compiti descritti all'art. 1;
 - elevati standard deontologici.
2. Durante lo svolgimento del servizio, il Responsabile della Protezione dei dati dovrà:
 - a) svolgere i compiti che gli spettano secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto, osservando le norme in materia di segreto, riservatezza e confidenzialità, la normativa nazionale ed europea vigente in materia;
 - b) eseguire i propri compiti considerando preventivamente i rischi inerenti al trattamento;
 - c) essere tempestivamente ed adeguatamente coinvolto dal Titolare del trattamento e dai Responsabili del trattamento in qualsiasi questione inerente alla protezione dei dati personali;
 - d) utilizzare le eventuali risorse che il Titolare e i Responsabili del trattamento gli forniscono al fine di assolvere al meglio ai compiti attribuitigli dalla legge, accedere ai dati personali e ai trattamenti nonché di rafforzare la propria conoscenza specialistica;
 - e) operare in modo indipendente, pertanto il Responsabile del trattamento/Titolare del trattamento non dovranno impartire alcuna istruzione in merito ai compiti a lui affidati;
 - f) riferire direttamente al Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Ente, nonché al Direttore del Consorzio, qualora ritenga che il Responsabile e/o il Titolare del trattamento assumano decisioni incompatibili con il RGPD;
 - g) redigere dei reports sull'attività svolta ogni 6 (sei) mesi ed una relazione annuale delle prestazioni realizzate, dei corsi di formazione ed aggiornamento periodici che ha seguito e gli eventuali eventi realizzati. Tali documenti devono essere trasmessi al vertice gerarchico;
 - h) assumersi a suo carico tutti gli oneri previsti a norma di legge per il servizio di cui in oggetto nonché adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull'assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato e in materia contributiva, retributiva e di sicurezza sul lavoro dell'eventuale personale impiegato;
 - i) adottare, di propria iniziativa, i mezzi e le misure necessarie per prevenire i danni di qualsiasi natura a persone o cose a causa del servizio reso. Pertanto, lo stesso si obbliga a sollevare il C.I.S.A. 31 da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione del servizio in appalto;
 - j) di informare e di formare il proprio personale circa i rischi presenti nel luogo ove viene prestato il servizio;
 - k) informare immediatamente il RUP ovvero il C.I.S.A. 31 qualora sia destinatario di qualsiasi atto di intimidazione nel corso del contratto che abbia l'obiettivo di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;

- l) in caso di contenzioso ovvero di controversie, garantire la continuità del servizio oggetto di appalto;
- m) mettere a disposizione un recapito postale, telefonico fisso e mobile ed un indirizzo di posta elettronica utili alla reperibilità immediata.

Al soggetto aggiudicatore è riconosciuta la facoltà di:

- costruire uno staff formato da soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento europeo, che operano sotto la direzione del DPO che lo supporta ai fini del corretto svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto;
 - qualora lo necessiti, accedere ad altri servizi all'interno della struttura del Titolare e/o Responsabile del trattamento così da ricevere tutto il supporto, le informazioni o gli input necessari.
3. L'esecuzione dell'appalto non comporta alcuna costituzione di rapporto di lavoro, neanche subordinato, tra il soggetto aggiudicatore ovvero il DPO e il C.I.S.A. 31. La medesima disposizione si applica al personale dipendente dell'operatore economico aggiudicatario.
4. È fatto salvo il diritto di rivalsa del C.I.S.A. 31 nel caso di danni a soggetti terzi, imputabili per dolo o colpa grave, cagionati dal DPO.

ART. 6 – REFERENTE DESIGNATO DAL DPO

1. Al fine di garantire una gestione funzionale del servizio di cui in appalto, il DPO potrà indicare il referente che fungerà da contatto tra il DPO e l'amministrazione consortile.
2. Al Referente si applicano le disposizioni contenute negli artt. 7, 8 e 9 del presente Capitolato.

ART. 7 - PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEI DATI DEL RESPONSABILE

1. I dati di contatto del DPO (quali recapito postale, numero telefonico dedicato, indirizzo dedicato di posta elettronica), compresi quelli identificativi saranno comunicati ufficialmente a tutto il personale del C.I.S.A. 31.
2. Tali dati saranno inseriti negli atti e documenti ogni qualvolta la legge richieda di specificare tali informazioni nonché pubblicati sul sito istituzionale del C.I.S.A. 31 e in "*Amministrazione trasparente*" al fine di garantire agli interessati e ai cittadini di prendere contatti diretti con lo stesso.
3. Gli interessati potranno contattare il Responsabile della Protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento europeo in materia di protezione di dati personali.
4. Gli stessi saranno altresì comunicati al Garante per la protezione dei dati personali affinché possa fungere da punto di contatto fra la l'amministrazione consortile e l'Autorità di controllo.
5. Con la sottoscrizione dell'offerta, il DPO esprime il suo consenso alla diffusione dei dati identificativi e al conseguente trattamento qualora questo avvenga per espressa disposizione di legge.

ART. 8 – CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITÀ

1. Il Responsabile della protezione dei dati potrà svolgere eventuali ulteriori compiti e funzioni purché questi non lo pongano in una situazione di conflitto di interessi. Lo stesso non potrà rivestire all'interno dell'organizzazione del Responsabile del Trattamento/Titolare del

trattamento un ruolo che comporti la definizione delle finalità o modalità di trattamento dei dati personali. Sarà compito del Titolare del trattamento e del Responsabile del Trattamento assicurare che tali compiti non diano adito ad un conflitto di interessi.

2. Il soggetto aggiudicatario dell'appalto deve presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'eventuale presenza o assenza di situazione di conflitto di interesse nonché la presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti contraenti/destinatari/interessati al procedimento in questione e i dipendenti del C.I.S.A. 31.

ART. 9 – CODICE DEONTOLOGICO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del C.I.S.A. 31 e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020 – 2022, adottati dal C.I.S.A. 31 e scaricabili dal sito web <https://www.cisa31.it> , nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
2. L'Appaltatore deve dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del C.I.S.A. 31.

ART. 10 – STIPULA CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avverrà tramite piattaforma telematica.
2. La stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo delle procedure di controllo previste in materia di antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario.
3. L'aggiudicatario del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato nonché le clausole contenute in disposizioni di legge nel presente atto richiamate.
4. Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

ART. 11 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto può sospendere l'esecuzione del servizio, specificando i motivi, qualora si verificano circostanze particolari che ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. La sospensione del servizio potrà essere disposta nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La sospensione può essere altresì disposta dal Responsabile unico del procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, per il tempo strettamente necessario.

ART. 12 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Il contratto non può essere oggetto di modifiche se non per espressa disposizione del Direttore dell'esecuzione. Tali modifiche devono essere preventivamente approvate dagli organi competenti del C.I.S.A. 31.
2. Sono ammesse le modifiche al contratto contemplate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 – SUBAPPALTO

1. Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato al soggetto aggiudicatore cedere, totalmente o parzialmente, ovvero subappaltare il servizio assunto. In caso di violazione di tali divieti, il C.I.S.A. 31 dispone l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità di chiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 14 – PENALI

1. In caso di inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario nell'esecuzione del servizio, Il C.I.S.A. 31 applicherà penali commisurate alla gravità delle inadempienze dall'Amministrazione appaltante penali.
2. Le penalità saranno notificate al soggetto aggiudicatario del servizio tramite PEC, il quale avrà 10 giorni per presentare eventuali osservazioni e spiegazioni. Qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute in tutto o in parte valide, l'amministrazione provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi, l'amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e adottare tutti i provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.
3. In caso di ritardo nell'adempire alle prestazioni oggetto di servizio, è prevista una penale il cui ammontare varia da € 25,00 (venticinque) ad € 50,00 per ciascun giorno di ritardo a seconda dell'entità delle conseguenze legate al ritardo.
4. Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

ART. 15 – RESPONSABILITA'

1. L'operatore economico affidatario del servizio solleverà l'amministrazione consortile da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto su dichiarazione della stazione appaltante, e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
 - a) revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni, iscrizioni, necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura;
 - b) situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed equivalenti a carico dell'appaltatore;
 - c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
 - d) cessione del contratto a terzi;
 - e) frode o grave negligenza dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - f) reiterati e immotivati ritardi di consegna;

- g) sospensione ingiustificata del servizio;
 - h) violazione delle disposizioni previste dall'art. 3, c. 9-bis della Legge n. 136/2010.
2. La risoluzione del contratto può altresì verificarsi nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
 3. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito da parte dell'amministrazione, oltre che nelle ipotesi previste nell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
 4. In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione consortile garantisce la continuità della prestazione del servizio affidandolo all'operatore economico che segue immediatamente in graduatoria. Saranno invece addebitate alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute dall'amministrazione consortile.
 5. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 17 – RECESSO

1. L'amministrazione consortile si riserva la facoltà di recedere dal contratto in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi al soggetto aggiudicatario a mezzo PEC con 30 (trenta) giorni di preavviso tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/16.

ART. 18 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E PAGAMENTO

1. Il C.I.S.A. 31 verificherà la regolarità contributiva del soggetto aggiudicatario, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità ed assicurativa nonché il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale nonché l'idoneità a contrattare con la P.A. secondo il combinato disposto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 4/2016, come da ultimo aggiornate.
2. L'amministrazione consortile procederà quindi al pagamento solo a seguito di apposita verifica delle condizioni descritte al punto precedente e dopo aver verificato la regolare esecuzione del servizio.
3. I pagamenti saranno effettuati con cadenza semestrale, previa consegna da parte del soggetto aggiudicatario dei reports relativi alle attività svolte nel periodo di riferimento.
4. Le fatture, intestate al C.I.S.A. 31, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando in particolare le seguenti informazioni:
 - tutti i dati relativi al pagamento (IBAN);

- CIG e gli estremi della determinazione di affidamento del servizio;
 - codice identificativo dell'ufficio consortile destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03 aprile 2013, n. 55;
 - dicitura *“IVA da versare a cura del committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”* poiché a seguito dell'istituto dello “Split Payment” l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione della fattura trasmessa dal SDI saranno liquidati i compensi, a mezzo di bonifico bancario ovvero postale, sul numero di conto corrente dedicato che l'aggiudicatario si impegna a comunicare all'amministrazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
 6. L'Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni dall'avvenuta variazione
 7. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato rispetto delle comunicazioni previste dalla citata norma è causa di legittima sospensione del pagamento da parte dell'Amministrazione consortile. Il mancato rispetto delle comunicazioni previste dalla citata norma è causa di legittima sospensione del pagamento da parte dell'amministrazione consortile.
 8. L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia riguardante la procedura di gara in oggetto nonché al presente Capitolato, si farà ricorso al Foro di ASTI, mentre è escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e successiva stipulazione e gestione del contratto con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza, riservatezza e liceità.
2. In sede di sottoscrizione dell'offerta, i partecipanti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
3. Titolare del trattamento dei dati personali è il C.I.S.A. 31, con sede legale in via Avv. Cavalli, 6 - 10022 Carmagnola (TO), C.F. 07584640010. Email: cisa31@cisa31.it, PEC: protocollo@pec.cisa31.it Telefono: 0119715208.
4. Il Responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore del Consorzio, Dott. Raffaello Barbieri, mail. cisa31@cisa31.it, telefono 011.9715208.

ART. 21 - PROCEDURE DI RICORSO

1. Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto lesivo sul sito dell'Ente, ai sensi

dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.